

Studio Legale  
**Avv. Pietro Siviglia**  
**Patrocinante in Cassazione**  
Via A. Cimino, 65 - 89127 Reggio Cal.  
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045  
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO-ROMA**

**R I C O R S O**

**con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.**

**e con istanza di decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a.**

\*\*\*\*\*

**PER BELLO Michele**, nato a Cinquefrondi (RC) il 14.12.1990, residente in Rizziconi (RC) alla Via Aldo Moro n. 48, CF: BLLMHL90T14C710R, rappresentato e difeso giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Pietro SIVIGLIA del foro di Reggio Calabria in Reggio Calabria, via Antonio Cimino 65 e, per comunicazioni al n. di fax. 01782212045, pec avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

**RICORRENTE**

**CONTRO Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è altresì domiciliato

**RESISTENTE**

**E nei confronti di**

**DE SANDO Pasqualino Valentino**, nato il 14.02.1987 a Lamezia Terme (CZ) ed ivi residente alla Via Sacerdote Vescio Andrea N. 12 - Lettera: A, CF DSNPQL87B14M208T, inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso educazione motoria nella scuola primaria di cui al D.D.G. n. 1330 del 4.8.2023 di cui al decreto prot. n. 1616 del 18/01/2024 dell'U.S.R. Calabria oltre che degli altri soggetti presenti nel medesimo provvedimento la cui notifica del presente ricorso introduttivo è avanzata nelle conclusioni del presente ricorso con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione da valersi quale notifica per pubblici proclami stante l'elevato ed imprecisato numero di candidati coinvolti;

## **CONTROINTERESSATO**

### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- a) del provvedimento contenente i candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D. n. 1330 del 04.08.2023 (classe di concorso EEEM) - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n.234 articolo 1, commi 329 e seguenti), come da pubblicazione operata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Decreto Prot. 1616 del 18/01/2024 ed allegato (doc. 8 e 9), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- b) dell'esito della prova scritta del concorso educazione motoria scuola primaria D.D. n. 1330 del 04.08.2023 - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti), con riferimento alla ripartizione dei posti per la Regione Calabria, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente per essergli stato attribuito un punteggio di n.68 punti a fronte di n.70 dovuti, utili per il superamento della prova;
- c) del questionario (doc. 7) costituente la prova scritta (prima prova) del concorso educazione motoria scuola primaria D.D. n. 1330 del 04.08.2023 - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti), con relativa attribuzione del punteggio determinato, per la parte contenente il quesito indicato al n.3 "Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è", per come redatto dalla Commissione Nazionale, dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti, laddove è stata attribuita come valida solo la risposta indicata alla lettera b) "partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate

in forma di gara” e non anche la risposta fornita dal ricorrente, contenuta nella lettera d) “realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi”, pubblicato il 15 dicembre 2023 sul sito dell’USR CALABRIA in esito alle medesime prove;

d) del sistema di correzione automatico di risposte, dei verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, dei verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento e dell'erronea omessa attribuzione di punteggio anche alla risposta d) del quesito n.3 fornita dal ricorrente, i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione;

e) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essi collegato, consequenziale e/o comunque presupposto, anche solo potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il bando di concorso ordinario per educazione motoria scuola primaria di cui al D.D.G. n. 1330 del 04.08.2023 (classe di concorso EEEM) - concorso 2023 per docenti di educazione motoria nella scuola primaria (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, commi 329 e seguenti)

f) Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

#### **PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE**

#### **DEL DIRITTO**

del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di “70” previsto per la soglia di sufficienza all’ammissione alla successiva prova orale e comunque per vedersi ammesso a sostenere la prova orale del concorso il cui calendario è già stato pubblicato

#### **PREMESSO IN FATTO**

1) **Con DD 1330 del 4.8.2023 (IL BANDO DEL CONCORSO)** il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il

personale scolastico bandiva il **“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” (doc. 1)**

In particolare l’Art. 1 di tale decreto recita:

*Articolo 1  
(Oggetto)*

*Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami, abilitante, per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n. 1.740 posti comuni, vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 aprile 2023, n. 74.*

La procedura concorsuale ha quindi riferimento e base regionali, come ulteriormente specificano gli artt. 13 e 14 del BANDO DI CONCORSO:

*Articolo 13  
(Commissioni giudicatrici)*

*1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Ministeriale. In applicazione dell’articolo 404, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.*

*2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 11, comma 1, del presente decreto.*

In esito alla partecipazione al concorso il bando prevede la formazione di graduatorie regionali con le seguenti modalità:

*art. 14  
(Graduatorie di merito regionali)*

- 1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantiesimi.*
- 2. Per le procedure per le quali è disposta l'aggregazione interregionale, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.*
- 3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati, riportati nell'Allegato 1. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.*
- 4. Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, è prevista una riserva dei posti pari al 30%, in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. A norma dell'articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge, nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto.*
- 5. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.*
- 6. La graduatoria ha validità annuale e in ogni caso perde efficacia con l'approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.*
- 7. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione.*
- 8. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Decreto, costituisce abilitazione nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione.*
- 9. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.*
- 10. La rinuncia al ruolo dalle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.*

**2)** Il ricorrente, possedendone i requisiti, presentava quindi domanda di partecipazione **(doc. 2)**

- 3) come testualmente riporta il bando agli artt. 7 e 8 di cui appresso le prove concorsuali vertevano in una prima prova scritta, *computer based*, ed in una successiva prova orale, precisamente:

*Articolo 7*

*(Articolazione della procedura e Programmi di Esame)*

1. *Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'articolo 10.*
2. *Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.*
3. *L'Allegato A del decreto ministeriale indica il programma d'esame, articolato in*
  - a. *parte generale;*
  - b. *programma disciplinare.*

*Articolo 8*

*(Prova scritta)*

1. *La prova scritta, computer-based, vertente sui programmi di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:*

- a. *quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;*

- b. *cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.*

2. **Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.**

3. *La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.*

4. *Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.*

5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

6. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. **La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.**

(ns il neretto e sottolineato)

4) **Dunque, in sintesi dispone l'art 8 "ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti" ... "La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale"**

5) Successivamente, veniva comunicato il calendario della prova scritta, che si teneva il giorno 15 dicembre 2023, contemporaneamente presso tutte le sedi regionali **(doc. 5)**

6) in seguito all'espletamento della prova scritta, il ricorrente riportava la **votazione di 68** come da questionario corretto dalla commissione regionale di valutazione, reso noto per pubblicazione sul sito dell'USR il medesimo giorno **(doc. 7 impugnato)**

7) **in particolare**, detto questionario riportava i dati anagrafici del candidato e, nella legenda, era specificato il criterio di indicazione delle domande ritenute esatte e di quelle ritenute errate con i simboli che appresso si indicano Legenda:

\* risposta esatta

X risposta data dal candidato

Come è possibile rilevare dal detto questionario, **la Commissione considerava ERRATA la risposta "d" data dal candidato alla domanda n. 3 ed indicava quella corretta come la "b".**

**Per conseguenza la Commissione attribuiva al quesito punteggio "0,00"**

Si ritrascrive appresso il quesito:

"EEEM - CALABRIA

CF: BLLMHL90T14C710R

### **DOMANDA 3**

Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è:

a vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta

\*b partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara

c saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali

d realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativiX

**Punteggio: 0,00"**

8) Conseguentemente, pertanto, il ricorrente non figurava tra gli ammessi alla prova orale il cui calendario veniva pubblicato in allegato al decreto dell'USR CALABRIA n. Prot. 1616 del 18/01/2024 (**doc. 8 e 9 impugnati**)

9) con raccomandata P.E.C. il ricorrente rappresentava al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'erroneità del quesito e la rilevanza che lo stesso aveva sul risultato del mancato conseguito del punteggio minimo utile all'accesso alla prova orale ma senza ottenere riscontro alcuno così da rendere necessario il ricorso a Codesto Ecc.mo Collegio.

\*\*\*\*\*

I provvedimenti impugnati sono illegittimi ed al ricorrente deve, pertanto, essere attribuito il punteggio di 70, pari alla soglia necessaria per poter essere ammesso agli orali anziché di quello attribuito di 68 e, conseguentemente, deve essere ammesso a sostenere la prova concorsuale orale per i seguenti motivi

### **IN DIRITTO**

**1) INTERESSE AD AGIRE: PROVA DI RESISTENZA.**



Preliminarmente, il ricorrente tiene a precisare che l'esito della prova scritta è stato compromesso dalla presenza di un quesito recante più risposte corrette; detta circostanza ha condizionato l'attribuzione del punteggio e di conseguenza l'accesso alla prova orale. Difatti, il ricorrente ha conseguito il risultato di 68/100 e con la presente iniziativa chiede il riconoscimento di n. 2 punti ulteriori ciò che permetterebbe il raggiungimento del punteggio minimo utile al superamento della prova scritta con accesso alla prova orale. Ad ogni buon conto, a rafforzare l'interesse ad agire del ricorrente si rileva come il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell'articolo 14, comma 8 del bando di concorso, abilitazione all'insegnamento per la medesima classe di concorso.

**2) VIOLAZIONE DD 1330 DEL 4.8.2023 (IL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80; VIOLAZIONE DEL D.M. 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89**

**ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI: ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DELLA COERENZA E DELLA LOGICITÀ**

Come già esposto in narrativa, la prova scritta consisteva in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito aveva quattro opzioni di risposta, di cui una sola doveva essere corretta.

Sul punto giova precisare che **un testo con quesiti a risposta multipla, come è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e tre errate** (in relazione all'oggetto del quesito).

**La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.**

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. **La domanda deve avere una sola risposta corretta;**
2. **Il quesito a risposta multipla deve essere formato in modo non ambiguo o, comunque, non suscettibile di essere risolto con più soluzioni.**

**Ebbene, nella prova scritta relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati nonostante l'art. 8, comma 2, del Bando affermi espressamente che solo una deve essere la risposta esatta.**

Invero, nei 50 quesiti somministrati nella prova scritta sono stati riscontrati quesiti con risposte indicate come esatte ma che, in realtà erano errate o opinabili, ovvero di items che ammettono più risposte esatte.

Tale è il caso del quesito n. 3 riportato in premessa e qui nuovamente riprodotto ai fini di una più immediata comprensione dei motivi di ricorso:

**DOMANDA 3**

Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è:

a vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta

\*b partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara

c saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali

d realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativiX

**Punteggio: 0,00**

Il bando di concorso così definisce i contenuti delle prove dell'esame:

*Articolo 7*

*(Articolazione della procedura e Programmi di Esame)*

1. *Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'articolo 10.*
2. *Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.*
3. *L'Allegato A del decreto ministeriale indica il programma d'esame, articolato in*
  - a. *parte generale;*
  - b. *programma disciplinare.*

Ove in premessa per "decreto ministeriale" viene definito il **decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80 (doc. 6)** il quale, a propria volta, all'allegato "A", programma d'esame, prevede, nella parte che interessa:

### **Programma d'esame**

#### **A – Parte generale**

I candidati al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico:

1. ... omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a:
  - a. Costituzione della Repubblica italiana;
  - b. Legge 13 luglio 2015, n. 107;
  - c. autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al D.P.R 8 marzo 1999, n. 275,  
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
  - d. ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione:
    - ✦ D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
    - ✦ **D.M. 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";**

(ns il neretto)

A sua volta il D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” prevede, nel suo allegato, **(doc. 13 il DM e doc. 14 l’allegato)** sotto la voce

**“LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO” (pp. 24-66)**

**Alla sottovoce “EDUCAZIONE FISICA” (pp. 63 e ss)**

...

***Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria***

...

*Il gioco, lo sport, le regole e il fair play*

- ...

- ...

- **Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri** (ns. sottolineato e neretto)

- ...

Nonché, sempre sotto la stessa voce (la scuola del primo ciclo) alla successiva pagina 65:

***Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado***

- ...

- ...

- *Il gioco, lo sport, le regole e il fair play*

- ...

- **Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra**

**PERTANTO**

Premettendo che, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59 *“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”* sia la scuola primaria che quella secondaria di secondo grado sono da ricomprendersi nelle scuole appartenenti al PRIMO CICLO DI STUDI,

**OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO**, se la domanda sia relativa alla sola scuola primaria oppure alla sola scuola secondaria, come nel caso della domanda in oggetto - che fa semplice riferimento al D.M. 16 novembre 2012, n. 254 senza altra specifica - **entrambi gli obiettivi evidenziati rientrano appieno tra gli obiettivi di apprendimento del primo ciclo, rispondenti alla domanda dell'impugnato questionario di cui in premessa.**

Si riporta nuovamente, per praticità di consultazione tale domanda:

“Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012”

**Ai sensi del DM 254/2012 - genericamente richiamato, quindi, sia la risposta considerata corretta dalla commissione**

d) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara

**MA ANCHE la risposta data dal candidato**

c) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi

**RISULTANO ENTRAMBE CORRETTE A NORMA DELL'ALLEGATO AL DM RICHIAMATO NELLA DOMANDA PROPOSTA.**

La regola dettata dal bando di concorso prevede, difatti, la individuazione dell'unica “esatta”, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche. Il quesito in parola, di contro, si mostra illegittimo perché, a causa della sua non puntuale formulazione, non può condurre ad un'unica risposta “oggettivamente”

corretta. **Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa**, la Commissione “non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile, per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo” (così Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756, e in senso analogo Sez. II, 5 ottobre 2020, n.5820).

**PER L'EFFETTO DI TALI CONSIDERAZIONI AL CANDIDATO DEVONO ESSERE ATTRIBUITI PUNTI 2, come previsto dall'art. 8, comma 2 del BANDO DI CONCORSO, PER AVER RISPOSTO CORRETTAMENTE ALLA DOMANDA PROPOSTA**  
**CONSEQUENTEMENTE DEVE ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PERCHE' I DUE PUNTI DA AGGIUNGERSI COME RISPOSTA CORRETTA, SOMMATI AI 68 CHE LA COMMISSIONE HA ATTRIBUITO AL QUESTIONARIO SOMMANO IL PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIONE PARI A 70 (art. 8 comma 6 del bando)**

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso,

**chiede:**

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

**DOMANDA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA**

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.**

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al fumus boni juris del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dalla mancata concessione della misura cautelare.

Difatti sussiste il *periculum* in quanto, come specificato in premessa sono stati appena pubblicati, in data 26 gennaio 2024 e 12 febbraio 2024, i 2 calendari

delle prove orali con indicazione degli ammessi, tra i quali non figura il ricorrente.

L'inizio e la fine delle prove sono fissate rispettivamente per il 12 del corrente mese di febbraio ed il 18 marzo, sempre corrente anno.

S'impone pertanto l'adozione urgentissima di provvedimento cautelare al fine di poter avere, una volta ammesso alle prove orali sia pure con riserva, la possibilità di rientrare nella graduatoria finale di merito che, ai sensi dell'art. 1 del bando richiamato in premessa, consentirebbe l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n. 1.740 posti comuni, vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 e, comunque, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con diritto all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze del biennio 2024-26 che sono prossime all'aggiornamento essendo in scadenza quelle attualmente in vigore.

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l'ammissione con riserva alle successive prove anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture regionali di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni e dunque la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravii di spesa.

Trattasi peraltro di un vulnus non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico dato dal mancato accesso alle supplenze, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata all'assunzione in ruolo e all'esercizio della funzione.

Dalla illegittima paventata esclusione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse "privato" alla partecipazione alle prove concorsuali irreparabilmente compromesso, anche **l'interesse "pubblico-generale" alla copertura dei posti messi a disposizione attraverso l'individuazione del miglior candidato** oltre che ad una corretta procedura concorsuale che

consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici.

Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora il ricorrente - nelle more del giudizio - fosse ammesso - sia pure con riserva - a sostenere le prove orali, anche suppletive, considerato il presumibile superamento della prova scritta. Senza dimenticare che la scelta di una misura cautelare idonea all'ammissione alla prova orale limiterebbe il contenzioso alla valutazione del quesito contestato senza compromettere l'esito della intera prova scritta.

#### **DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGALE**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nelle more della definizione nel merito del giudizio, il ricorrente rischia di non poter rientrare nella graduatoria finale del concorso e quindi di vedere pregiudicato l'accesso ai ruoli richiamati dall'art. 1 del bando, sopra riportato.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti procedurali se ed in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente, si conclude per l'accoglimento del **ricorso proposto**, previa sospensione dei provvedimenti impugnati ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie ex art. 55 e 56 c.p.a. consentendo l'ammissione del ricorrente, previa maggiorazione del punteggio da 68 a 70, alle prove orali in corso di svolgimento o anche a mezzo di prove suppletive;

**nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi tutti dedotti confermando i provvedimenti cautelari adottati provvedendo alla rettifica del punteggio del ricorrente maggiorandolo di n. 2 punti con conseguente inclusione definitiva nell'elenco degli ammessi alla prova orale;

in ogni caso, **condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro-tempore**, al pagamento del compenso professionale, delle spese di lite ed alla rifusione del contributo unificato, da liquidarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario.



**ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad almeno uno tra i soggetti ammessi a partecipare alla prova orale.

Stante la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.mo TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito** prescrivendone le relative modalità.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

si producono i documenti come da separato indice fogliare;

e si chiede disporre eventualmente in merito alla produzione in giudizio in capo all'amministrazione scolastica di ogni documento utile e necessario ai fine della soluzione della presente controversia.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di euro 325,00 in quanto vertente in materia di pubblico impiego ed inerendo a causa di valore indeterminabile.

*Reggio Calabria-Roma, 13 febbraio 2024*

Avv. Pietro SIVIGLIA